Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI VENTIMIGLIA

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. Il Comune di Ventimiglia è un ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune tutela la propria denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha, come segno distintivo, lo stemma che è " di rosso al leone coronato d'oro con motto "°" ad arma iit "°" lo scudo sarà fregiato da ornamenti da città ", riconosciuto con provvedimento in data 19.8.1929 dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel libro araldico degli Enti Morali.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone riconosciuto con Regio Decreto in data 19.3.1931 e consistente in un drappo rettangolare di colore azzurro portante nel mezzo lo stemma del Comune, ai lati e nel bordo superiore ghirlande di foglie e di frutti locali e fregiato ai lati da nastri del nostro Tricolore.
3. Il Gonfalone del Comune si fregia di medaglia d'argento per le vittime civili, conferita in seguito agli avvenimenti della guerra 1940 – 1945.
4. Nell'uso del Gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3.6.1986.
5. La festa del Santo Patrono è fissata nella giornata del 26 agosto di ciascun anno, in cui si celebra la ricorrenza di San Secondo Martire.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 3

Territorio

1. Il Comune di Ventimiglia comprende la parte del Suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n° 1228, approvato dall'Istituto Centrale di statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le Frazioni di : Bevera – Calandri – Calvo – Carletti – Grimaldi Inf. – Grimaldi Sup. – Latte – Mortola Inf. – Mortola Sup. – Roverino – Sant'Antonio – San Bernardo – San Lorenzo – Sealza – Torri – Trucco – Varase – Verrandi – Villatella – Ville e Ventimiglia capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune e dei suoi organi istituzionali.
3. Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 Cost. previa audizione della popolazione del Comune nelle forme previste dalla legge regionale.
4. L'inizio del territorio comunale, entro lo stesso, sarà indicato, in aggiunta alla segnaletica regolarmente prevista dal Codice della Strada, con segnali rettangolari a fondo marrone e scritte bianche di ridotte dimensioni (segnali turistici) riportanti la denominazione della località in lingua locale.

Art. 4

Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici, servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla disciplina statale e regionale, secondo le rispettive competenze.

3. Il Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria, secondo quanto previsto dal presente Statuto, dai regolamenti comunali e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare delle funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà; il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo modalità previste dal Regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 5

Finalità

1. Nell'ambito delle funzioni e delle competenze attribuitegli, il Comune provvede:

a) ad attuare un organico assetto del territorio al fine di pervenire ad uno sviluppo programmato ed eco-compatibile degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, turistici, commerciali, agricoli e a promuovere lo sviluppo ed il miglioramento delle vie di comunicazione nazionali ed internazionali in relazione alla posizione geografica;
b) a favorire le attività imprenditoriali nelle varie articolazioni, con particolare attenzione all'organizzazione dell'apparato distributivo; promuovere lo sviluppo del turismo in tutte le sue forme; promuovere lo sviluppo dell'agricoltura e dei settori agricoli particolarmente qualificati quali: la floricoltura, il florovivaismo, l'olivicoltura e la viticoltura;
c) a ricercare, per l'attuazione concreta delle suddette iniziative, ogni possibile intesa con gli Enti di volta in volta interessati, mettendo in atto gli strumenti normativi previsti, quali Conferenza di servizi, Accordi di programma; Patti Territoriali e Sportello Unico;
d) a garantire il diritto alla salute, mettendo in atto strumenti idonei a renderlo effettivo ed a garantire altresì un efficiente servizio di assistenza sociale, in relazione soprattutto alla tutela della maternità, ai problemi degli anziani, dei minori, degli inabili e degli invalidi, con particolare riguardo alle fasce più deboli della società ed alle emergenze migratorie . e)a garantire l'istruzione e a promuovere la formazione professionale quale strumento sociale, per l'incremento delle opportunità professionali e per favorire la riconversione produttiva;
f) a tutelare e a rendere e a rendere disponibile al godimento della collettività il patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e monumentale in genere nonché a salvaguardare le ricchezze ambientali: patrimonio boschivo, verde pubblico, oasi faunistiche, spiagge e bellezze naturali e paesaggistiche;
g) a salvaguardare il patrimonio idrico della Valle Roja e le acque marine mediante opportuni strumenti di prevenzione, controllo ed intervento anche in collaborazione con le Amministrazioni francesi e gli altri Enti interessati;
h) a promuovere la diffusione della cultura nelle sue varie articolazioni e forme con particolare riguardo alla storia locale, al dialetto, alla toponomastica nonché alle tradizioni ed ai costumi del luogo, favorendo, nel contempo, l'integrazione con le culture non autoctone;
i) a tutelare i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia, ad ogni forma di associazione di volontariato per una più compiuta formazione dei cittadini e per la partecipazione attiva degli stessi alla vita dell'Ente, garantendo un accesso privilegiato alle organizzazioni operanti in tali settori e nei servizi sociali;
j) a valorizzare le libere forme associative e promuovere organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione, secondo la disciplina del presente Statuto;
k) a favorire l'utilizzo del tempo libero, lo sviluppo delle espressioni artistiche e la pratica

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dello sport;

l) a rafforzare e sviluppare, considerata la particolare collocazione geografica di città di confine, ulteriori iniziative con gli Enti Locali della Regione P.A.C.A. e con i Comuni del comprensorio Intemelio, operando presso la U.E. per attivare le risorse necessarie per affrontare la transizione dovuta all'abbattimento delle frontiere.

m) a promuovere iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.

Art. 6

Principi dell'attività amministrativa

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, il Comune assume il principio della programmazione come metodo di intervento ed i principi della pubblicità e della trasparenza, della economicità ed efficacia e definisce gli obiettivi della propria azione assumendo, altresì, come metodo la valutazione della congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia, garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte della comunità così come previsto nei successivi articoli.

Art. 7

Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge.

Art. 8

Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni dirigenziali, ad eccezione degli atti di liquidazione, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini.
2. Le deliberazioni degli organi collegiali (Giunta e Consiglio) e le determinazioni dirigenziali devono essere pubblicate nel loro testo integrale; la pubblicazione dovrà avvenire anche sul sito internet comunale.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove per produrre gli effetti loro propri debbano essere notificati ai destinatari, dovranno recare l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere oltre che del responsabile del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

procedimento.

Art. 9

U.R.P.
(Ufficio relazioni con il pubblico)

1. Il Comune assicura, anche attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, l'assistenza necessaria ai cittadini al fine di :

a) attuare una reale comunicazione con i cittadini, considerando l'informazione un servizio essenziale, sia ai fini della trasparenza che della partecipazione, adottando come metodo la semplificazione dei linguaggi;
b) porre in atto servizi all'utenza per l'effettiva partecipazione ai procedimenti;
c) effettuare la valutazione ed il monitoraggio sulle tipologie di informazioni richieste e fornite;
d) effettuare la valutazione delle esigenze dell'utenza ed il loro monitoraggio;
e) attuare iniziative di comunicazione di pubblica utilità ed, in particolare, curare le seguenti tipologie di informazione ai cittadini : propedeutica in materia di protezione civile e delle sue forme organizzative; preventiva circa gli eventi e le situazioni di crisi che possono verificarsi sul territorio e le relative misure di emergenza ; comunicazione efficace in stato di crisi;
f) supportare gli organi ed uffici dell'Ente;
g) rilevare e valutare l'indice di soddisfazione dell'utenza;
h) agevolare i rapporti tra P.A. ed utenza proponendosi come primo nucleo di sportello unico interno, mediante l'interconnessione informatica con tutti gli Uffici dell'Ente; l'attuazione del protocollo informatico; il dialogo telematico con siti pubblici e specializzati;
i) curare la presenza on – line del Comune, nel proprio sito telematico; l'applicazione delle tecnologie di rete ed, in particolare, l'istituzione della rete civica, quale rete partecipativa e collaborativa; mettere a disposizione gli strumenti tecnici per permettere al cittadino l'informazione anche dagli altri enti pubblici.

2. Nell'ambito dei principi di cui al comma 1. del presente articolo, il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi detta le norme per il funzionamento dell'U.R.P., prevedendo, in particolare, che per ogni singola procedura si dovrà, comunque, tenere conto dei limiti al diritto d'accesso; delle norme a tutela della privacy e della verifica dell'originarietà della fonte.
3. L'attività dell'U.R.P., Ufficio in staff al Sindaco, è svolta anche a sostegno dell'Ufficio del Difensore Civico.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II
STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 10
Lo Statuto

1. Il presente statuto, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e, in particolare specifica le attribuzioni degli organi; le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze; le forme di collaborazione con altri Comuni e con la Provincia. In tale ultimo contesto, la presente normativa pone particolare attenzione ai problemi della collaborazione transfrontaliera, determinandone i modi possibili nel rispetto dell'ordinamento e dello Statuto.
2. Lo statuto stabilisce, inoltre, le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

Art. 11
Modifiche allo Statuto

1. Nessuna modifica può essere apportata allo statuto, se non con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche allo statuto sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le modifiche approvate entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'Albo Pretorio del Comune.
3. Le iniziative di revisione rigettate dal Consiglio non possono essere riproposte prima che sia trascorso almeno un anno dal rigetto.

Art. 12
Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. Le proposte in materia di regolamenti di competenza del Consiglio Comunale sono presentate dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale o da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
3. I regolamenti e le loro eventuali modifiche, salvo che per legge o per previsione statutaria siano di competenza di altri organi, sono votati dal Consiglio Comunale nel loro complesso a meno che un Consigliere non richieda la votazione articolo per articolo; in tal caso, il regolamento verrà approvato dopo che saranno approvati in prima istanza i singoli articoli e subito dopo il regolamento nel suo complesso.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO AI DOCUMENTI – REFERENDUM – DIFENSORE CIVICO

Art. 13
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi e, pertanto :

a) valorizza le libere forme associative e promuove anche su base di quartiere o di frazione organismi a carattere associativo di partecipazione popolare all'amministrazione. I rispettivi rapporti sono disciplinati dal presente statuto e dal Regolamento;
b) assicura il rispetto del principio del contraddittorio, sancito dalla L. 241/90 – principio del giusto procedimento – al fine di realizzare il contemperamento dell'interesse pubblico con le posizioni giuridiche dei privati;
c) favorisce la collaborazione partecipativa dei cittadini alla formazione dei provvedimenti amministrativi;
d) assicura il diritto di iniziativa e proposta da parte dei cittadini singoli e portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, su problemi di rilevanza generale per la migliore tutela di interessi collettivi.

Art. 14
Titolari dei diritti di partecipazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo diverso riferimento, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ventimiglia:

a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la loro attività prevalente di lavoro e di studio;
c) agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune o che, comunque, vi svolgano la loro attività prevalente di lavoro e di studio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 15
Carattere pubblico dei documenti

1. Per assicurare il perseguimento delle finalità indicate ai precedenti articoli, il presente Statuto afferma, in ossequio alla normativa vigente, il carattere generalmente pubblico dei documenti amministrativi del Comune o, comunque, depositati presso l'Amministrazione comunale, fatta eccezione per quelli "riservati" per espressa indicazione di legge o per effetto di temporanea e motivata indicazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, salvo quanto stabilito al successivo articolo.

Art. 16
Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è riconosciuto a tutti, salve le esclusioni di seguito indicate, riguarda qualsiasi specie di atto, anche interno, formato dall'Amministrazione o utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. Per gli atti intermedi del procedimento, per ragioni di economia dell'azione amministrativa, l'acquisizione è limitata a quelli idonei ad incidere su posizioni soggettive dei cittadini, differendosi negli altri casi la loro acquisizione al momento dell'approvazione dell'atto terminale del procedimento.
2. I consiglieri Comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione di ogni provvedimento adottato dal Comune e degli atti preparatori in esso richiamati, di atti e documenti anche endoprocedimentali, detenuti dall'Amministrazione e che risultino necessari o utili all'espletamento del mandato, nonché di avere dagli Uffici Comunali tutte le informazioni necessarie all'esercizio della funzione.
   Una copia di ogni delibera adottata dalla Giunta Comunale è messa a disposizione dei Capi Gruppo Consiliari, presso l'Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale.
   Al fine di assicurare una adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, il Presidente del Consiglio cura la predisposizione di tutta la documentazione necessaria, nei modi previsti dal regolamento.
   Il rilascio di copie di delibere o di atti e documenti, detenuti dall'Amministrazione, richiesti dai Consiglieri Comunali per lo svolgimento del mandato, non è assoggettato al pagamento di diritti di visura e/o ricerca né di costi di foto riproduzione fatta eccezione per i progetti e relativi elaborati grafici per i quali è sempre e comunque consentita la visione, il cui rilascio a titolo gratuito è disposto per i soli Capigruppo, su richiesta degli stessi.
3. Il diritto di accesso di cui al comma 1 è riconosciuto nei confronti di soggetti anche privati che gestiscono servizi pubblici.
4. Il diritto d'accesso è esercitabile anche per l'attività dell'Amministrazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

disciplinata da norme di diritto privato.

5. Le modalità e le forme per l'effettivo esercizio del diritto di accesso dei cittadini, singoli o associati, ai documenti amministrativi sono disciplinati dal Regolamento. Parimenti, con norme regolamentari sono individuate le categorie di documenti formati dal Comune o rientranti nella sua disponibilità sottratti all'accesso, anche al fine della tutela della riservatezza di terzi. Ove, però, strettamente necessario alla tutela delle posizioni giuridiche dedotte, il Responsabile del procedimento non potrà negare il rilascio degli atti anche se gli stessi riportano dati sensibili. L'accesso agli stessi, però, potrà essere consentito solo se i dati riservati o sensibili siano stati utilizzati dal titolare in un procedimento concorsuale o, comunque, comparativo con il o i richiedenti.
6. In nessun caso, comunque, potrà essere interdetta l'acquisizione di copie degli atti del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale, nonché delle ordinanze del Sindaco, comunque emanate e delle determine dirigenziali. In ogni caso l'acquisizione sarà consentita nella misura necessaria alla tutela delle posizioni giuridiche dedotte, con possibilità, quindi, di consegna di stralci dei documenti richiesti ove gli stessi involgano posizioni meritevoli di riservatezza.

Art. 17
Procedimento Amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento in materia di procedimento:

a) ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;
b) nei confronti di coloro che per legge debbono intervenire nel procedimento;
c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai soggetti destinatari, qualora da un provvedimento possa derivare loro un pregiudizio, salvo che ciò non sia impedito da ragioni di celerità da dichiararsi con apposito atto del responsabile del procedimento.

2. I soggetti cui è pervenuta la comunicazione hanno diritto di prendere visione ed acquisire copia di tutti gli atti del procedimento, nonché di presentare memorie e documenti. Di ciò dovrà farsi menzione nella parte narrativa del provvedimento finale.

Art. 18
Pubblicità del procedimento

1. Qualora il procedimento interessi una generalità di soggetti, la comunicazione dell'avvio avviene mediante avviso da pubblicare all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici e, nei casi stabiliti dal Regolamento, in almeno un quotidiano locale.

Art. 19

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Organismi di partecipazione

1. I singoli cittadini, le associazioni, i comitati, gli enti portatori di interessi diffusi possono intervenire nei procedimenti, presentando istanze, proposte, memorie e documenti, purché dimostrino la sussistenza della loro legittimazione, in quanto portatori di un diritto o di un interesse legittimo.
2. La parte motiva del provvedimento finale del procedimento dovrà dare contezza dell'intervento e delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a discostarsi dalle conclusioni alle quali il soggetto partecipante era pervenuto.

Art. 20
Libere forme associative e volontariato

1. Il Comune di Ventimiglia, nel rispetto della reciproca autonomia, favorisce le libere forme associative e gli organismi di volontariato che non abbiano fini di lucro, facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Alle organizzazioni di cui al precedente comma, iscritte in elenco pubblico tenuto presso il Comune e secondo criteri e modalità fissati dal Regolamento, possono essere, in particolare, riconosciuti:

a) concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi;
b) il patrocinio ed il sostegno del Comune per attività dalle stesse organizzate;
c) l'espressione di proposte e la richiesta di pareri;
d) tempestiva informazione sulle materie di specifico interesse;
e) presenza di rappresentanti negli organismi di partecipazione istituiti dal Comune.

3. Qualora le iniziative e le attività realizzate da tali associazioni ed organismi di volontariato si caratterizzino per continuità e livello qualitativo, il Comune può instaurare con esse specifiche convenzioni per la gestione di strutture e servizi comunali o per rilevanti attività di riconosciuto interesse pubblico, secondo forme e modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 2.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 21
Partecipazione popolare

1. I cittadini, singoli o associati, esercitano l'iniziativa di intervento su problematiche locali particolarmente rilevanti e per interventi diretti alla migliore tutela di interessi collettivi mediante istanze, petizioni e proposte :

a) Istanze : i cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze al Sindaco in merito a specifici problemi locali o che abbiano, comunque, riflesso sulla realtà comunale o su aspetti dell'attività amministrativa. La risposta alle istanze, riportante la motivazione, è fornita entro 30 giorni decorrenti dalla data dalla loro presentazione.

b) Petizioni: chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze locali di natura collettiva.
La raccolta di adesioni avviene, senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono avanzate all'Amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che, entro cinque giorni dalla data di ricevimento a protocollo, la assegna in esame all'organo o ufficio competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari. L'organo o ufficio competente si pronuncia in merito entro i successivi trenta giorni.
Il contenuto della decisione dell'organo o ufficio competente, unitamente al testo della petizione, è affisso all'Albo Pretorio.
Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone, ciascun consigliere comunale può chiedere, con apposita istanza, che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

c) Proposte: i cittadini esercitano l'iniziativa degli atti amministrativi di competenza del Comune presentando proposte motivate sottoscritte da almeno trecento residenti elettori. La proposta deve essere inoltrata alla Segreteria Generale del Comune da non meno di sei presentatori, la cui sottoscrizione è autenticata nelle forme di legge. Il numero minimo prescritto dovrà essere raggiunto entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di presentazione della proposta. La proposta deve essere dettagliata in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo. E' trasmessa dal Sindaco all'organo o ufficio competente che assume le proprie determinazioni formali in merito entro trenta giorni dalla sua trasmissione.

Art. 22
Comitati di quartiere

1. Per la promozione, la tutela e lo sviluppo dei valori e degli interessi peculiari dei quartieri territorialmente delimitati della città, l'Amministrazione comunale prende

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

atto della costituzione di Comitati di Quartiere, uno per ciascun quartiere delimitato territorialmente attraverso il deposito dello Statuto e dell'atto costitutivo, che dovranno essere rispondenti al conseguimento dei predetti obiettivi e contenere norme che garantiscano il loro carattere democratico, secondo principi di rappresentatività e partecipazione, nelle forme che sono specificate con regolamento.

2. Il Comune riconosce a tali associazioni la facoltà di intervenire e partecipare alle scelte più rilevanti che concernono il quartiere, con particolare riferimento allo sviluppo economico, sociale e culturale, alla viabilità, alla tutela ambientale ed ai servizi presenti sul territorio, solo se le stesse costituiscono su base associativa l'espressione unitaria del tessuto socio-economico che compone la frazione o il quartiere considerato. Detta facoltà si esplica con la presentazione di istanze, petizioni e proposte, che saranno oggetto di valutazione da parte degli organi competenti del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2. del presente Statuto.
3. Ai fini che precedono, la qualità di comitato di quartiere è riconosciuta alle associazioni che, costituite nel rispetto dei principi e con le modalità fissate dal Regolamento, rappresentano l'espressione unitaria di cui al precedente comma.
4. Ove diversamente costituiti, i comitati di quartiere sono assimilati alle associazioni di cui al precedente articolo 20.

Art. 23
Referendum

1. E' ammesso referendum su materie di esclusiva competenza comunale :

a) quando venga deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati o quando lo richieda il *5%* degli elettori appartenenti alle liste elettorali del Comune;
b) hanno diritto a partecipare al referendum tutti i residenti elettori.

2. Non è ammesso referendum per tutti gli atti concernenti le seguenti materie: revisione dello Statuto; tributi; tariffe; bilancio; designazioni e nomine; atti vincolati; piano urbanistico comunale e strumenti urbanistici attuativi, ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco e quando sullo stesso argomento è già stato indetto referendum con esito negativo nell'ultimo quinquennio.
3. Il quesito referendario deve essere formulato in modo da non ingenerare equivoci ed essere di immediata comprensione.
4. Il referendum è valido quando partecipa alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Il quesito referendario si intende approvato quando i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori a quelli attribuiti alla risposta negativa, altrimenti è dichiarato respinto.
5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine ad atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 2. del presente articolo.
6. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito regolamento, fermo restando che, qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di atti amministrativi o parte di essi, l'abrogazione ha effetto a

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del provvedimento consiliare di cui al comma successivo.

7. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria, che ha avuto esito positivo, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato e provvedere in merito all'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
8. Il Regolamento stabilisce le modalità di ammissione del quesito referendario ed il permanere della sua attualità, una volta intervenuti atti modificativi e/o correttivi di quelli oggetto di consultazione referendaria, ed i tempi entro i quali la consultazione referendaria si dovrà tenere.

Art. 24
Adunanze consiliari " aperte "

1. Qualora si verifichino accadimenti di particolare gravità o per rilevanti motivi di interesse della comunità, il Sindaco o la maggioranza dei Consiglieri Comunali può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione di una adunanza " aperta " del Consiglio, a cui potranno essere invitati a partecipare, oltre agli assessori, rappresentanti degli EE.LL., degli organismi di partecipazione popolare e di associazioni interessati ai temi da discutere
2. Le modalità di tenuta delle predette adunanze sono stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 25
Azione popolare e delle Associazioni di Protezione Ambientale

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. Ai fini che precedono, agli elettori di che trattasi è consentita, salvo il limite della riservatezza ex L. 675/96, l'accesso agli atti necessari all'instaurazione del procedimento.
3. Il Civico Ente, ove a conoscenza del giudizio, dovrà :

a) valutare, con atto formale dell'organo competente, l'opportunità di intervenire nel giudizio;
b) definire le modalità di regolamentazione degli esiti dello stesso.

4. Le Associazioni di Protezione ambientale di cui all'art. 13 della L. 08/07/1986, n° 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'Associazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 26
Atto paritetico di accordo

1. Qualora lo ritenga opportuno al fine di un più efficace perseguimento del pubblico interesse, fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi, l'Amministrazione, a seguito delle osservazioni e proposte presentate dagli interessati, ai sensi dei precedenti articoli, può sostituire il provvedimento finale del procedimento con un atto paritetico consistente in un accordo con gli interessati stessi.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, l'atto paritetico è ritenuto un efficace strumento per dare contenuto alla collaborazione tra cittadino e comune nel perseguimento di pubblici interessi e maggiore speditezza dell'azione amministrativa.

Art. 27
Difensore Civico

1. E' istituito presso il Comune il difensore civico con compiti di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, ivi compresi i pubblici servizi comunque gestiti dal Comune e da soggetti privati gestori di pubblici servizi.
2. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale e che, per le loro qualità personali e professionali, offrano sicure garanzie di integrità ed indipendenza, obiettività e serenità di giudizio, nonché di competenza amministrativa.
3. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio, se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla contestazione mossa nei suoi confronti dal Sindaco.
4. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
5. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.
6. Al difensore civico compete un'indennità da determinarsi contestualmente alla deliberazione consiliare di nomina.
7. Il difensore civico, su richiesta ed indicazione di qualunque interessato, ovvero d'ufficio, interviene presso l'amministrazione comunale, assunta ogni utile informazione, per segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione stessa nei confronti dei cittadini, affinché vi si ponga rimedio.
8. Alla segnalazione ed alle eventuali richieste del difensore civico, l'Amministrazione comunale fornisce, tramite gli organi o uffici competenti,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

motivata risposta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. A sua volta, il difensore civico, che sia intervenuto su richiesta o indicazione del soggetto interessato, riferisce per iscritto a quest'ultimo circa gli esiti del suo intervento.

9. Il difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Nella relazione il difensore civico può, altresì, formulare proposte organizzative e funzionali, dirette ad elevare l'imparzialità ed a migliorare il buon andamento dell'amministrazione comunale.
10. Per lo svolgimento della propria attività, il difensore civico si avvale di mezzi posti a sua disposizione dall'amministrazione comunale ed, in particolare, dell'U.R.P..
11. Il difensore civico può svolgere, altresì, le proprie funzioni nell'interesse di altri comuni insistenti nel comprensorio intemelio sulla base di apposite convenzioni tra il Comune di Ventimiglia ed i comuni interessati ed alle condizioni da queste stabilite.

TITOLO IV
GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 28
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, secondo le disposizioni di legge.
3. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. La Giunta è nominata dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio Comunale ed al suo interno il Sindaco nomina un Vice Sindaco. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ad assessore. In tale ipotesi, il Consiglio provvede alla surroga con il primo dei non eletti nella stessa lista, nella seduta immediatamente successiva.

Art. 29
Insediamento degli Organi

1. La prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del presidente dell'assemblea.
2. Nella stessa seduta, successivamente alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri neo eletti, ed il giuramento del Sindaco, il Consiglio provvede nell'ordine:

a) all'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo;
b) Alla comunicazione da parte del Sindaco al Consiglio Comunale dei nominativi dei componenti della Giunta e le relative deleghe ad essi assegnate.
c) Alla elezione tra i propri componenti della Commissione Elettorale Comunale, secondo le

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

norme vigenti in materia.

Art. 30
Elezione del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Qualora, dopo due successive votazioni non venga raggiunto il quorum richiesto votazioni che dovranno avere luogo nella stessa seduta – il Presidente risulterà eletto con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Con le stesse modalità seguite per l'elezione del Presidente, il Consiglio Comunale elegge un Vice Presidente con poteri di sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo, stabilendosi che, nell'ipotesi di assenza o impedimento del Vice Presidente, ne assumerà le funzioni il Consigliere Anziano o dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 31
Funzioni ed attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio esercita le seguenti funzioni:

a) rappresenta il Consiglio Comunale ed assicura il buon andamento dei lavori, secondo il principio di imparzialità;
b) convoca e presiede le sedute del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In questo caso egli deve riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni da quello di ricevimento della richiesta;
c) provvede alla costituzione delle Commissioni Consiliari previste dagli articoli 36 e 37, conformemente alle designazioni votate dal Consiglio, convocandone la prima seduta e presiedendole fino alla nomina, al loro interno, di un Presidente;
d) è responsabile del rispetto del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in ciò avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale e, ove occorra, degli agenti di Polizia Municipale;
e) provvede a convocare il Consiglio, al di fuori delle ipotesi di cui alla precedente lett. a), ogni qual volta lo ritenga necessario per discutere argomenti di interesse generale. In tal caso, dovrà darne preventiva informazione al Sindaco almeno 48 ore prima di diramare gli inviti; il Sindaco potrà richiedere ed ottenere un rinvio della convocazione al fine di consentire all'Amministrazione di documentarsi sugli argomenti da porre all'ordine del giorno;
f) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, con le modalità e termini previsti dal Regolamento .

2. Nell'espletamento dei compiti demandatigli dalla legge, dallo Statuto e di quelli eventualmente meglio indicati nel Regolamento consiliare, il Presidente si avvale della collaborazione degli Uffici comunali, tramite il Segretario Generale ovvero delle strutture apposite istituite per il funzionamento del Consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 32
Linee programmatiche e prerogative dei Consiglieri

1. Entro il termine di giorni trenta dalla data della prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il documento contenente gli indirizzi generali di governo, nonché le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. La mancata approvazione da parte del Consiglio del documento di cui al precedente comma non comporta obbligo di dimissioni per il Sindaco.
3. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti o modifiche, mediante presentazione di emendamenti, secondo le modalità stabilite nel Regolamento consiliare.
4. Con cadenza periodica, almeno una volta all'anno, il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, sulla base degli elementi acquisiti dal controllo di gestione, dalla Dirigenza dell'Ente, nonché dal Servizio di controllo interno e dall'organo di revisione.
5. E' facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare, nel corso del mandato, con adeguamenti e modifiche, le linee programmatiche, sulla base di rilevanti e documentate esigenze e problematiche che dovessero emergere.
6. La Giunta presenta al Consiglio Comunale il documento di rendicontazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, dando conto, nel caso di mancato raggiungimento dei risultati previsti, delle relative motivazioni.
7. Nel caso di scostamento, di cui al precedente comma, il Consiglio Comunale può compiere indagini settoriali e specifiche tramite le Commissioni di Controllo e Garanzia . Il Consiglio Comunale, preso atto del risultato delle indagini, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza, in caso contrario, esprime all'organo esecutivo i propri indirizzi.
8. Le modalità ed i tempi di attuazione della predetta attività sono disciplinati dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.

Art. 33
Regolamento Consiliare

1. Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento il quale :

a) detta le norme di funzionamento dell'organo ed in particolare le modalità di convocazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e di presentazione e discussione delle proposte;

b) indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco;
c) detta norme per l'esplicazione della propria autonomia funzionale ed organizzativa e le modalità attraverso cui è disciplinata la gestione dei servizi, delle attrezzature e risorse finanziarie, nonché l'eventuale istituzione di strutture apposite, per il Consiglio medesimo, per le Commissioni Consiliari e per i gruppi Consiliari;
d) disciplina i poteri ed il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti;
e) disciplina i poteri ed il funzionamento delle commissioni consiliari di controllo e di garanzia;
f) disciplina i diritti e doveri dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari;
g) definisce le modalità per la trasformazione, a richiesta, del gettone di presenza in una indennità di funzione.

Art. 34
Decadenza dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali che non intervengano alle sedute consiliari per tre sedute consecutive senza giustificato motivo comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere, provvede a notificargli l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non potrà, comunque, essere inferiore a giorni venti dalla data di notifica.
3. Scaduto tale termine, il Consiglio Comunale adotta le proprie motivate determinazioni in merito.
4. Nell'ipotesi di decadenza, di cui al comma 1. del presente articolo, il Consiglio Comunale provvede alla surroga con il primo dei non eletti nella stessa lista, nella stessa seduta o immediatamente successiva.

Art. 35
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi ai quali sono assicurati mezzi adeguati per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Entro dieci giorni dalla convalida degli eletti, ciascun consigliere deve comunicare al Presidente del Consiglio Comunale il gruppo del quale intende far parte o se intende costituirsi in gruppo autonomo.
3. Nella prima seduta successiva alla dichiarazione di cui al comma 2. il Consiglio Comunale provvede alla formalizzazione dei gruppi.
4. Le modalità di organizzazione e funzionamento dei gruppi sono demandati al regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 36
Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Consiliari Permanenti, composte in modo rappresentativo del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dal Regolamento, le quali esercitano attività istruttoria obbligatoria nelle materie ad esse assegnate dal Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni, esaurita l'istruttoria, presentano al Consiglio Comunale una relazione sul lavoro svolto e sugli orientamenti assunti. Il parere delle Commissioni è obbligatorio, ma non vincolante.
3. Il Regolamento stabilisce i tempi per il compimento dell'istruttoria, scaduti i quali il Consiglio Comunale delibera, comunque, sulle proposte inerenti le predette materie.
4. Ogni gruppo consiliare ha diritto di far parte di tutte le commissioni, con criterio di rappresentatività .

Art. 37
Commissioni speciali, di controllo e garanzia

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può, per singoli atti, nominare Commissioni Speciali, di Controllo e di Garanzia, determinandone le attribuzioni, la composizione e la durata. Le stesse esplicano le funzioni ad esse demandate secondo le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.
2. La Presidenza delle Commissioni di cui al precedente comma è attribuita ad un membro delle minoranze, con criterio, ove possibile di rotazione.

Art. 38
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Esso esercita le competenze demandategli dalla legge e, in particolare, delibera in merito ai seguenti atti :

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) atti di natura regolamentare, non riservati alla Giunta, ed atti amministrativi a contenuto generale;
b) atti di indirizzo politico e, comunque, atti a contenuto programmatico;
c) atti concernenti l'assetto finanziario e contabile dell'Ente;
d) atti concernenti i rapporti con altri enti locali territoriali, sia a contenuto generale che riguardanti singole iniziative;
e) atti relativi alla gestione del patrimonio e dei pubblici servizi;
f) atti relativi alla definizione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e degli indirizzi per l'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti di coordinamento ed organizzazione degli orari degli esercizi commerciali e pubblici, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio.

3. Gli atti del Consiglio di indirizzo politico-amministrativo e di natura programmatica, dovranno, comunque, contenere quanto meno i seguenti elementi:

a) ampia e motivata disamina delle finalità che si intendono perseguire;
b) stima, seppure presunta, dell'impegno di spesa che il programma comporterà per il bilancio comunale;
c) elementi tecnici generali, ove necessario, cui gli interventi programmati dovranno conformarsi.

4) al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

5) Spetta, inoltre, al Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune all'interno degli organi di amministrazione di enti, società, aziende, istituzioni ed associazioni, nonché la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge e la revoca qualora sopravvengano situazioni confliggenti con i criteri che ne hanno determinato la nomina.

Art. 39
Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano chi risulta eletto con il maggior numero di voti, con ciò intendendosi colui che ha conseguito " la cifra individuale " più elevata, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
2. A parità di voti, è Consigliere anziano il più anziano di età.

Art. 40
Convocazioni

1. Le convocazioni del Consiglio Comunale devono essere rese pubbliche mediante affissione in spazi o luoghi pubblici appositamente predisposti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.

Art 41
Quorum funzionale

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono valide quando hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, lo Statuto o il Regolamento prevedono maggioranze diverse.

Art. 42
Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale. Alla stessa sono attribuite le competenze non demandate per legge al Consiglio o ad altri organi.
2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un massimo di sette Assessori.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
4. L'Assessore anziano, con ciò intendendosi il più anziano di età, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, sostituisce il Sindaco assente o impedito.
5. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso, o nei casi di impedimento permanente dello stesso Sindaco, e per il periodo previsto dalla legge.
6. Il Sindaco può attribuire deleghe agli assessori, al fine di consentire una cura più puntuale ed efficace delle varie branche dell'Amministrazione. La delega, tuttavia, non comporta trasferimento di funzioni.

Art. 43
Cessazione dalla carica di Assessore

1. I singoli componenti della Giunta cessano dalla carica per dimissioni, per revoca da parte del Sindaco, per la perdita dei requisiti previsti o per altre cause stabilite dalla legge.
2. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia e conseguente scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 44
Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia è proposta nei confronti del Sindaco e della Giunta con

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

richiesta scritta e motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione. Essa è approvata, per appello nominale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un commissario.

Art. 45
Competenze della Giunta

1. La Giunta ha competenza in tutti gli atti che non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio e che non siano demandati al Sindaco.
2. Adotta i Regolamenti non riservati dalla legge al Consiglio Comunale.
3. Deve essere obbligatoriamente sentita dal Sindaco per la predisposizione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e sue modificazioni.
4. La Giunta riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione del documento programmatico, attua gli indirizzi politico-amministrativi deliberati dal Consiglio, svolge nei confronti di quest'ultimo attività propositiva e di impulso.
5. Competono, in particolare alla Giunta i seguenti atti :

a) l'adozione del P.E.G., che specifica i programmi e gli indirizzi di governo ed assegna ai dirigenti gli obiettivi da attuare e le relative risorse;
b) l'adozione del piano triennale delle assunzioni e, ove possibile, contestualmente all'adozione del documento di cui alla lettera b), il relativo piano annuale;
c) la determinazione dell'indirizzo in materia di costituzione in giudizio ed in materia di contenzioso, per le liti e gli accordi transattivi; decidere l'avvio di contenziosi legali ovvero la resistenza in giudizio, con contestuale indicazione del legale che assiste e difende gli interessi dell'Amministrazione Comunale. La rappresentanza in giudizio dell'Ente spetta al Sindaco;
d) l'affidamento di incarichi fiduciari;
e) determinazione delle aliquote e delle tariffe per l'applicazione dei tributi, nel rispetto della disciplina generale stabilita dal Consiglio;
f) la nomina delle Commissioni di diverso tipo, sia previste per legge che per autonoma determinazione dell'Ente, fatta eccezione per quei casi nei quali la nomina sia demandata al Consiglio da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, o ai dirigenti.
g) erogazione di contributi ordinari e straordinaria sia ad Enti, associazioni, comitati che a singoli.

Art. 46
Deliberazioni

1. La Giunta delibera a maggioranza semplice, purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 47
Il Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione e legale rappresentante dell'ente.
2. In tale veste rappresenta l'ente all'esterno e sovraintende al funzionamento degli Uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti.
3. E', inoltre, ufficiale di governo secondo le attribuzioni demandategli dalla legge.
4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 48
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico per prevenire ed eliminare i gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini.; per la loro esecuzione il Sindaco può richiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica.
2. In casi d'emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico ed acustico ovvero quando a causa di circostanze straordinarie ed eccezionali si verifichino particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
3. Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile ed a tal fine si avvale dei mezzi tecnici individuati nei piani provinciali di emergenza.
4. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, provvedendo a formulare l'ordine del giorno delle sedute.
5. Compete al Sindaco la nomina dei vertici burocratici dell'Ente e, pertanto la nomina del Segretario Generale e del Direttore Generale. Compete, inoltre al Sindaco di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, nonché attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto delle attribuzioni e delle responsabilità riferite, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro di comparto.
6. Il Sindaco rappresenta l'Ente in giudizio e promuove, davanti all'Autorità Giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, quando di sua competenza.
7. Promuove e stipula gli accordi di programma .
8. Compete al Sindaco la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.49
Deleghe del Sindaco

1. Nei casi previsti dalla legge, il Sindaco può delegare al Vice Sindaco ed ai singoli Assessori l'esercizio delle sue funzioni.
2. L'atto di delega scritto indica l'oggetto riferendosi a gruppi di materie gestite dall'Ufficio Dirigenziale o dal Responsabile del Servizio e contiene esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuiti ai dirigenti o al responsabile. L'atto di delega e della sua revoca è comunicato anche al Presidente del Consiglio Comunale e al Prefetto.
3. Oltre alle deleghe nei casi previsti dalla Legge, il Sindaco può assegnare specifici incarichi ai Consiglieri Comunali per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma politico amministrativo, con esclusione di ogni funzione amministrativa.

Art. 50
Distintivo

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portare a tracolla.

Art. 51
Pari opportunità

1. Al fine di garantire condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, viene stabilita l'obbligatorietà della presenza di entrambi i sessi ove ne sussistano le condizioni, nelle rappresentanze del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 52
Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è fatto divieto di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune o nei cui organi di amministrazione il Comune sia rappresentato.

Art. 53
Obblighi di astensione e comportamento degli Amministratori

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Sindaco, i Consiglieri Comunali, gli Assessori ed il Presidente del Consiglio Comunale devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado, negli Organi di Giunta e di Consiglio Comunale.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune di Ventimiglia.
4. Il comportamento degli Amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti dell'Ente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO V
ORDNAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 54
Struttura burocratica del Comune

1. La struttura burocratica del Comune è suddivisa in Ripartizioni, servizi ed uffici, secondo dotazione organica allegata al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 55
Dirigenti del Comune

1. I dirigenti del Comune sono ordinati in unica qualifica, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale. Gli incarichi di direzione vengono attribuiti annualmente dal Sindaco con propria determinazione coerentemente con le previsioni del P.E.G..
2. Secondo quanto previsto dal Regolamento, compete alla dirigenza dell'ente la gestione amministrativa, l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta ed in particolare :

a) L'adozione di tutti gli atti di amministrazione, gestione del personale, con misure assunte con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi relativi all'area quadri, la gestione dei rapporti sindacali, la valutazione dei dipendenti, anche ai fini della progressione verticale, la direzione dei relativi uffici e servizi, assumendo la responsabilità dell'attività svolta dagli stessi, nonché la gestione delle risorse ad essi demandata;
b) l'osservanza da parte del personale assegnato, dei doveri d'ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi alle competenze a ciascuno assegnate.

3. Spetta, ai dirigenti:

- dare attuazione, nel settore di loro competenza, all'indirizzo politico segnato dal Consiglio Comunale, ad esso uniformando l'azione degli uffici dipendenti anche mediante la emanazione di ordini di servizio e direttive;
- dare attuazione alle singole determinazioni del Consiglio e della Giunta, adottando propri atti, vincolati nel fine, ma a contenuto anche discrezionale. Rientrano in questa categoria gli atti assunti dal dirigente in qualità di presidente di commissioni di gara e di stipulante i contratti in cui sia parte l'ente adottare la determinazione a contrattare;
- adottare i provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno, anche in esecuzione di atti di indirizzo del Consiglio o della Giunta ed i connessi poteri di spesa e di gestione, tali da consentire la realizzazione dei singoli progetti;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- presiedere le commissioni dei concorsi per l'accesso agli impieghi e delle procedure selettive.
- attribuire ai titolari delle posizioni organizzative la competenza ad emettere gli atti a rilevanza esterna relativi al servizio cui presiedono o del cui procedimento hanno la responsabilità, nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

4. Spettano, inoltre, ai dirigenti tutti i compiti che la legge o il presente Statuto non attribuiscano espressamente agli organi di governo del Comune.

5. Contro gli atti del dirigente è ammesso ricorso, da parte di chiunque sia titolare di una posizione giuridica qualificata, amministrativo o giurisdizionale.

Art 56
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'articolazione delle strutture organizzative del Comune è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta Municipale, nel rispetto dei criteri determinati dal Consiglio Comunale, e può essere aggiornata ogni qual volta si rendesse necessario in considerazione di mutate esigenze gestionali e diverse competenze dell'ente, con il solo vincolo della capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi.
2. Il regolamento di cui al comma 1. disciplina, in particolare, e tenuto conto della contrattazione collettiva nazionale :
   a) la dotazione organica;
   b) l'assetto delle strutture organizzative;
   c) l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
   d) i metodi di gestione operativa;
   e) le modalità di selezione del personale ed i requisiti di accesso, con procedure atte a garantire e nel rispetto dei principi fissati dalla legge:
      - l'accertamento delle professionalità richieste;
      - l'accesso dall'esterno, in maniera adeguata;
      - le necessarie forme di pubblicità;
      - svolgimento delle procedure tale da assicurare imparzialità, trasparenza, economicità e celerità, nonché rispetto delle pari opportunità;
      - composizione delle commissioni di concorso tale da garantire professionalità ed imparzialità;
   f) i criteri e le modalità per l'impiego flessibile del personale, per le progressioni verticali ed orizzontali, con idonei meccanismi tesi ad accertare, in relazione alle posizioni da ricoprire, il possesso dei requisiti attitudinali e professionali;
   g) i criteri per la nomina e la revoca del direttore generale ed i requisiti richiesti; di responsabili di uffici e servizi, di qualifiche dirigenziali e di alta specializzazione, da assumere con contratto a tempo determinato; i limiti, i criteri e le modalità per l'assunzione di ulteriore personale con qualifica dirigenziale, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, comunque non superiore al mandato elettivo del sindaco; per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

professionalità; per l'istituzione di uffici alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, posti al di fuori di ogni dipendenza dalla dirigenza dell'ente;

h) la determinazione di criteri generali per il conferimento da parte dei dirigenti degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative, se istituite;
i) la determinazione dei criteri per l'attribuzione ai titolari delle posizioni organizzative dell'emanazione di atti a rilevanza esterna;
j) l'attribuzione al segretario comunale di ulteriori competenze al di fuori di quelle spettanti ai sensi di legge, nonché la risoluzione dei conflitti di competenza tra due o più dirigenti, in caso non sia stato nominato il Direttore Generale;
k) la facoltà ed i limiti di delega da parte del sindaco ai dirigenti di talune competenze.

3. Il regolamento detta la disciplina dei rapporti tra il segretario ed il direttore generale, se nominato, nonché la disciplina dei rapporti tra i dirigenti ed il direttore generale ed il segretario comunale.
4. Individua, inoltre, le forme, modalità, procedure e competenze per l'esercizio dei controlli interni; l'individuazione del soggetto o dei soggetti competenti alla valutazione del personale; le modalità per il convenzionamento con amministrazioni omogenee per la gestione del contenzioso del lavoro o, alternativamente, le modalità e le procedure dell'Ufficio per la gestione del contenzioso.
5. Il regolamento individua le specifiche materie nelle quali l'ente po' avvalersi di collaboratori esterne ad alto contenuto di professionalità. Tali collaborazioni sono regolate da apposite convenzioni a termine da redigersi secondo l'art. 2230 del codice civile che disciplina il contratto di prestazione d'opera intellettuale. Per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale l'Amministrazione può provvedere, per periodi limitati nel tempo, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, in casi eccezionali congruamente motivati, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 57
Il Segretario Generale

1. Il Comune ha un Segretario Generale titolare, dirigente pubblico dipendente dall'apposita Agenzia, nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente. Egli esplica attività di assistenza giuridica - amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco e qualora non sia stato nominato il direttore generale, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività; a tal fine convoca le conferenze dei Dirigenti.
2. Il Segretario Generale partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio con funzioni referenti, consultive e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, se non diversamente stabilito, vigila sulla attuazione dei loro atti e sulla loro osservanza, rendendosene garante nei confronti dell'Amministrazione, del Consiglio Comunale e dei cittadini.
3. Al segretario Generale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di direttore generale.

Art. 58
Segreteria Generale

1. Il Comune ha una Segreteria Generale composta dal Vice Segretario Generale e dal rimanente personale previsto dalla dotazione organica.

Art. 59
Vice Segretario Generale

1.Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario e ad esso sono attribuite le funzioni vicarie del Segretario Generale nei casi di assenza o impedimento. I requisiti e le modalità di accesso alla qualifica di Vice Segretario Generale sono stabilite dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 60
Direttore generale

1. Il Sindaco può nominare, previa delibera della Giunta Comunale, un direttore generale, assunto con contratto a tempo determinato ed anche al di fuori della dotazione organica, sulla base di un rapporto fiduciario con l'Amministrazione.
2. Il Direttore Generale esercita le competenze previste per legge, per regolamento ed attribuitegli dal Sindaco, nell'ambito delle funzioni demandate all'esecutivo e al Sindaco in particolare, per l'ottimizzazione dell'attività gestionale dell'ente,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

raccordando gli indirizzi e i programmi stabiliti dall'organo politico con i dirigenti, garantendo il conseguimento dei risultati prefissi.

3. Al Direttore Generale, in particolare, è demandata la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e del piano esecutivo di gestione del Comune e la cura della concreta attuazione del programma e degli indirizzi definiti dagli organi di governo. Per il conseguimento degli obiettivi previsti, il Regolamento dovrà dotare la direzione generale dell'ente della più ampia autonomia organizzativa.
4. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente ad eccezione del Segretario Generale.
5. Il Direttore Generale, stante la natura fiduciaria del rapporto, può essere sollevato in qualunque momento dall'incarico, con motivato provvedimento del Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VI
CONTROLLO INTERNO

Art. 61
Bilancio di previsione

1. L'attività finanziaria del Comune è rappresentata dal bilancio di previsione.
2. Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Municipale, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3. Esso, attraverso il collegamento con il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, è lo strumento per la realizzazione della politica amministrativa dell'Ente e, quindi, il riferimento per la verifica dell'efficienza dell'azione amministrativa.
4. Il bilancio annuale e redatto in termini di competenza, per servizi e centri di costo, secondo le norme vigenti in materia di contabilità pubblica. Oltre ai documenti previsti dalla legge, viene allegata al bilancio annuale una nota esplicativa, con riferimenti ai capitoli dell'entrata e della spesa, tale da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 62
Collegio dei revisori

1.Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un Collegio di Revisori composto da tre membri, secondo le disposizioni di legge. Il Collegio dei Revisori espleta le funzioni ad esso demandate dalla legge e dal presente Statuto e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente, in particolare attua :

a) un controllo esterno sull'operato dell'Ente;
b) una verifica dell'economicità della gestione.

2.Il Collegio dei Revisori, nell'espletamento della funzione di collaborazione con il Consiglio Comunale demandatagli dalla legge, redige ed inoltra al Sindaco proposte, pareri, memorie, relazioni allorché lo ritenga opportuno. Gli atti di cui sopra sono comunicati al Consiglio nella seduta successiva, affinché esso possa assumere le determinazioni del caso. A tali sedute vengono invitati ad intervenire i revisori, i quali possono fornire ulteriori ragguagli e delucidazioni.

3.Il Collegio esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 63
Controllo di gestione

1.Il Comune al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, e la trasparenza dell'azione amministrativa, attua il controllo di gestione attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nella realizzazione dei predetti obiettivi.

2.Tale controllo è attuato attraverso apposite strutture interne.

TITOLO VII
I SERVIZI

Art. 64
Principi generali

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme stabilite dalla legge.
2. I servizi pubblici disciplinati dagli articoli seguenti sono finalizzati alla produzione di beni, ed attività rivolte alla realizzazione di scopi sociali e alla promozione dello sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale.
3. Per servizio pubblico si intende, pertanto, ogni attività mediante la quale il Comune effettua prestazioni all'esterno nei confronti degli utenti, senza il carattere dell'autoritarietà.
4. Il presente Statuto, alla stregua delle dimensioni dell'Ente e del tipo di prestazioni richieste nella fase attuale nonché presumibilmente in una prospettiva di medio periodo, fatte salve le altre figure disciplinate dalla legge, pone particolare attenzione alle seguenti forme di gestione dei servizi pubblici :

a) in economia;
b) in concessione a terzi;
c) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite e partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio qualora sia opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici e/o privati.
d) a mezzo di istituzione;
e) a mezzo di azienda speciale;
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Art. 65
Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

giuridica e di autonomia imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'Azienda e dell'istituzione sono :

a) il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Sindaco in base agli indirizzi definiti dal Consiglio fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco.
c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato, per concorso pubblico per esami.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura di eventuali costi sociali.
6. Revoca e cessazione degli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni :
   Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione di Aziende, Istituzioni, per gravi motivi quali la persistente violazione degli obblighi di legge o di statuto, l'accertata grave disfunzione nella conduzione dell'Ente, l'impossibilità di funzionamento, gravi irregolarità o mancato rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale. Contemporaneamente al provvedimento di revoca il Sindaco deve provvedere alla nomina dei nuovi Amministratori.

7 Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni. Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito Organo di revisione ,nonché forme autonome di verifica della gestione.

8 Ai fini di quanto previsto al comma 5 sono fondamentali i seguenti atti :

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti fra Ente Locale ed Azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.

Art. 66
Erogazione di servizi pubblici

1. Non è consentita l'erogazione di servizi pubblici in regime di gratuità o a costo inferiore a quello della prestazione. Nel caso in cui le riduzioni di tariffa o le esenzioni siano previste da norme regolamentari dell'ente, dovrà comunque essere garantita la copertura della spesa con altre risorse di bilancio da indicare nella relativa

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

deliberazione.
2. Le agevolazioni richiamate debbono ispirarsi ai criteri concomitanti del disagio sociale e del reddito, secondo le norme contenute in appositi regolamenti dell'Ente.

Art. 67
Servizi gestiti in economia

1. La gestione in economia è consentita quando il servizio abbia dimensioni modeste e caratteristiche che richiedano un impiego limitato di personale e costi di limitata entità, tale comunque da consentirne il finanziamento mediante la contribuzione degli utenti.
2. La gestione in economia è deliberata dal Consiglio Comunale, unitamente al regolamento che ne stabilisce le modalità di esercizio.

Art. 68
Concessione a terzi

1. Allorché sussistano comprovate ragioni di ordine tecnico, economico o di opportunità sociale, il Comune può provvedere alla gestione del servizio mediante concessione a terzi.
2. La gestione in concessione è deliberata dal Consiglio Comunale con apposito provvedimento che deve indicare i seguenti elementi :

a) procedura per le modalità di scelta del contraente;
b) facoltà ed obblighi essenziali sia per il Comune che per il concessionario da riportare nel disciplinare di concessione;
c) durata della concessione;
d) cause di decadenza dalla concessione per inadempienze del concessionario;
e) facoltà di revoca della stessa da parte della P.A..

Art. 69
Società per azioni e a responsabilità limitata

1. In relazione alla particolare natura del servizio da erogare e delle opere necessarie al suo corretto svolgimento, il Comune può costituire società per azioni o a responsabilità limitata. Il Comune provvederà alla scelta dei soci privati ed alla eventuale collocazione dei titoli azionari o quote sul mercato con la procedura ad evidenza pubblica e l'atto costitutivo della Società dovrà prevedere l'obbligo dell'Ente di nominare uno o più amministratori e sindaci. In ogni caso, lo statuto stabilirà il diritto di prelazione a favore del Comune, nel caso di trasferimento di azioni o di quote da parte dei soci privati, stabilendosi, inoltre, che una quota delle azioni in caso di Società per Azioni, possa essere destinata all'azionariato diffuso e resti comunque sul mercato.
2. La prevalenza del capitale pubblico locale è assicurata allorché la maggioranza delle

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

azioni o quote appartiene, nel complesso, al Comune ed a enti pubblici locali. Le S.p.A. e le S.r.l. a partecipazione comunale sono disciplinate dalle norme del codice civile. L'atto costitutivo deve prevedere la facoltà della partecipazione pubblica locale di nominare direttamente la maggioranza degli amministratori, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile. Inoltre, lo statuto stabilisce il diritto di prelazione a favore del comune, nel caso di trasferimento di azioni o di quote da parte dei soci privati, nonché la circolazione delle azioni o di quote di partecipazione pubblica esclusivamente nell'ambito degli enti pubblici locali.

3. L'atto costitutivo e lo statuto sono deliberati dal Consiglio Comunale, contestualmente alla partecipazione alla società o con provvedimento successivo.
4. La società per azioni o la S.r.l. costituita nelle forme e con le modalità suindicate sono lo strumento per una efficace attuazione della collaborazione transfrontaliera, nel rispetto delle normative statali che disciplinano i rapporti internazionali.
5. A tale istituto il Comune guarda con particolare attenzione nella prospettiva dell'integrazione europea, demandando ad apposito regolamento la verifica di ogni particolare aspetto per un suo più proficuo utilizzo al fine di garantire il perseguimento degli scopi dianzi dichiarati.

Art. 70
Convenzioni e consorzi

1. Il Comune promuove, ove ravvisi l'opportunità di un'azione coordinata tra enti locali territoriali, le seguenti forme di gestione diretta dei servizi:

a) la convenzione con altri Comuni e Provincie;
b) il consorzio.

2. Sia la convenzione che il consorzio debbono essere deliberati dal Consiglio Comunale con le modalità ed i contenuti stabiliti dalla legge.

Art. 71
Accordi di programma

1. Per la definizione, l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincie e Regioni, di amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce le linee e le dovute procedure a cui il Sindaco uniformerà il suo comportamento.
3. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempimenti dei soggetti partecipanti.
4. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
6. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.
7. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.
8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, nonché dal Commissario di Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata se partecipano all'accordo amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Art. 72
Trasformazione delle Aziende speciali in Società per Azioni

1. Il Comune può, per atto unilaterale, trasformare le Aziende speciali in Società per Azioni – secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Art. 73
Società per Azioni con partecipazione minoritaria di Enti Locali

1. Il Comune, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione di opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, costituisce apposite Società per Azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di leggi speciali.
2. Il Comune provvederà alla scelta dei Soci privati ed all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedura di evidenza pubblica.
3. L'atto costitutivo della Società deve prevedere l'obbligo del Comune di nominare no o più amministratori e sindaci.
4. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
5. Si applicano in ogni caso i commi 1,2,3,4, e 5 dell'art.116 del D.lgs. 18.08.2000 n.267-T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 74
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1.In applicazione dell'art. 43 della L. 27 dicembre 97 n° 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 75
Società di trasformazione urbana

1) Il Comune, anche con la partecipazione di altri comuni, della Provincia e della Regione, può costituire Società per Azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati della Società per Azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
2) Le Società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate all'intervento, alla trasformazione ed alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune.
3) Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del Consiglio Comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli Enti Locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla Società a titolo di concessione.
4) I rapporti tra gli Enti Locali azionisti e la Società per Azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.